

# NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI PER RUOLI SCADUTI

# prof. avv. Paola ROSSI

Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC

Diretta 9 maggio 2011

#### **NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE**



ART. 31, co. 1, D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78/2010

LA NORMA RUBRICATA "PRECLUSIONE ALL'AUTOCOMPENSAZIONE IN PRESENZA DI UN DEBITO SU RUOLI DEFINITIVI" INTERVIENE A MODIFICARE IL SISTEMA DEI VERSAMENTI UNITARI DISCIPLINATI DALL'ART. 17, co. 1 d.lgs. n. 241/97

# **INTRODUCENDO A DECORRERE DAL 1º GENNAIO 2011**

UNA PRECLUSIONE ALLA FACOLTÀ DI PROCEDERE ALLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE NEL MOD. F24 DEI CREDITI RELATIVI AD IMPOSTE ERARIALI IN PRESENZA DI DEBITI PER IMPOSTE ERARIALI ED ACCESSORI ISCRITTI A RUOLO E DEFINITIVAMENTE DOVUTI PER SCADENZA DEL RELATIVO TERMINE DI PAGAMENTO

UNICO 2011 e altre novità fiscali

# NUOVA COMPENSAZIONE DEI RUOLI SCADUTI



A "COMPENSAZIONE" DELLA DESCRITTA RESTRIZIONE, È AMMESSO IL PAGAMENTO, ANCHE PARZIALE, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI UTLIZZANDO IN COMPENSAZIONE I CREDITI RELATIVI ALLE STESSE IMPOSTE SECONDO LE MODALITÀ FISSATE DAL D.M. 10.2.2011 CHE HA PREVISTO CHE ANCHE TALE COMPENSAZIONE SI REALIZZI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DEI VERSAMENTI UNITARI

TALE FORMA DI COMPENSAZIONE È AMMESSA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ACCESSORI E DELLE IMPOSTE ERARIALI LA CUI RISCOSSIONE È AFFIDATA ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ex art. 29 D.L. n. 78/2010)

UNICO 2011 e altre novità fiscali

3

#### **CREDITI E DEBITI COMPENSABILI**



IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE RIGUARDA I CREDITI RELATIVI AD IMPOSTE ERARIALI QUALORA SI SIA IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI

SECONDO L'AGENZIA (Circ., n. 4/E e 13/E del 2011) DEVONO CONSIDERARSI TALI:

- LE IMPOSTE DIRETTE, L'IVA E LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (compresa l'imposta di registro), L'IRAP, LE ADDIZIONALI AI TRIBUTI DIRETTI E LE RITENUTE ALLA FONTE:
- CON L'ESCLUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI, DEI CONTRIBUTI DI QUALSIASI NATURA, NONCHÉ DELLE AGEVOLAZIONI EROGATE A QUALSIASI TITOLO SOTTO FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA

UNICO 2011 e altre novità fiscali

# PRESUPPOSTI E LIMITI DEL DIVIETO

DECORRENZA: LA PRECLUSIONE ALLA COMPENSAZIONE È VIETATA IN RELAZIONE NON SOLTANTO ALLE CARTELLE NOTIFICATE DOPO L'1.1.2011, MA ANCHE PER TUTTE QUELLE NOTIFICATE IN PRECEDENZA, OSSIA TUTTE QUELLE IL CUI TERMINE DI PAGAMENTO SIA GIÀ SCADUTO, ANCHE ANTE 1.1.2011, INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA DI NOTIFICA

PRESUPPOSTI: L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI È PRECLUSO FINO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO DEI DEBITI:

- ISCRITTI A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI;
- DI AMMONTARE SUPERIORE A 1.500 EURO;
- PER I QUALI SIA SCADUTO IL TERMINE DI PAGAMENTO

UNICO 2011 e altre novità fiscali

5

ISTITUTO

ISTITUTO DI RICERCA

#### PRESUPPOSTI E LIMITI DEL DIVIETO



LA PRECLUSIONE OPERA A PRESCINDERE SE IL DEBITO È ISCRITTO IN RUOLI ORDINARI O STRAORDINARI E SE LE ISCRIZIONI A RUOLO SIANO A TITOLO DEFINITIVO O PROVVISORIO, RILEVANDO SOLO LA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO

IN QUESTO CASO LA SOLUZIONE ADOTTATA DALL'AGENZIA È DA CONDIVIDERE, IN QUANTO LA LIMITAZIONE AI SOLI RUOLI DEFINITIVI AVREBBE CREATO DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DIFFICILMENTE GIUSTIFICABILI

UNICO 2011 e altre novità fiscali



#### **PAGAMENTO DEBITI SCADUTI**



LA PRECLUSIONE ALLA COMPENSAZIONE È SUPERABILE TRAMITE PAGAMENTO DIRETTO DELL'INTERO DEBITO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

MA È POSSIBILE ESTINGUERE, ANCHE PARZIALMENTE, I DEBITI E I RELATIVI ACCESSORI, NONCHÉ LE IMPOSTE LA CUI RISCOSSIONE È AFFIDATA ALL'AGENTE (art. 29 d.l. n. 78/10), ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL VERSAMENTO UNIFICATO, COME DISCIPLINATO DAL D.M. 10.2.2011.

PER QUANTO ATTIENE LE MODALITÀ OPERATIVE, LA RIS. n. 18/E del 21.2.2011 HA CHIARITO CHE PER TALE COMPENSAZIONE DOVRÀ UTILIZZARSI IL MOD. F24 Accise ED IL CODICE TRIBUTO "RUOL"

UNICO 2011 e altre novità fiscali

# **PAGAMENTO DEBITI SCADUTI**

NELLA STESSA SEZIONE, NEL CAMPO "ente" VA INDICATA-LA LETTERA "R", NEL CAMPO "provincia", LA SIGLA DELLA PROVINCIA DI COMPETENZA DELL'AGENTE PRESSO IL QUALE IL DEBITO RISULTA IN CARICO, ED INFINE L'AMMONTARE DEL RUOLO CHE SI INTENDE ESTINGUERE

NEL CASO IN CUI IL PAGAMENTO RIGUARDI SOLO UNA PARTE DELLE SOMME, IL CONTRIBUENTE DEVE COMUNICARE ALL'AGENTE LE POSIZIONI DEBITORIE CHE INTENDE ESTINGUERE, ALTRIMENTI L'IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI È EFFETTUATA DALL'AGENTE ex art. 31 DPR n. 602/73

OVE IL PAGAMENTO ESEGUITO RISULTI SUPERIORE AL DOVUTO, IL RIMBORSO DELL'ECCEDENZA VA RICHIESTO AL CONCESSIONARIO, CHE DOVRÀ VERIFICARE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE L'EFFETTIVA SUSSISTENZA DEL CREDITO UTILIZZATO COMPENSAZIONE

UNICO 2011 e altre novità fiscali

۵

#### SANZIONI PER INDEBITA COMPENSAZIONE



IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE, PER EFFETTO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE ALL'ART. 31 IN SEDE DI CONVERSIONE, SECONDO L'AGENZIA "la sanzione è misurata all'intero importo del debito, ma trova un limite nell'ammontare compensato"

SECONDO QUESTA LETTURA PER STABILIRE LA MISURA DELLA SANZIONE IRROGABILE SAREBBE NECESSARIO CONFRONTARE:

IL 50% DELL'IMPORTO DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO E QUANTO INDEBITAMENTE COMPENSATO

ED ASSUMERE QUALE SANZIONE IRROGABILE LA MINORE TRA LE DUE

UNICO 2011 e altre novità fiscali

# SANZIONI PER INDEBITA COMPENSAZIONE



LA RICOSTRUZIONE PROPOSTA NON VALORIZZA IL SUCCESSIVO PERIODO DEL co. 1, CHE PREVEDE COME TETTO MASSIMO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE "il 50% di quanto indebitamente compensato"

CON LA CONSEGUENZA CHE IL CONFRONTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE IN CONCRETO IRROGABILE DOVREBBE ESSERE EFFETTUATA TRA:

IL 50% DELL'IMPORTO DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO E
IL 50% DI QUANTO INDEBITAMENTE COMPENSATO
ED ASSUMERE QUALE SANZIONE IRROGABILE LA
MINORE TRA LE DUE

UNICO 2011 e altre novità fiscali

11

ISTITUTO

#### SANZIONI PER INDEBITA COMPENSAZIONE

LA LETTURA PROPOSTA APPARE LA PIÙ FEDELE AL DETTATO NORMATIVO, MA ANCHE LA PIÙ COERENTE A LIVELLO SISTEMATICO

SIA PERCHÉ SANZIONA DI PIÙ CHI COMPENSA DI PIÙ SIA PERCHÈ ALTRIMENTI SI SANZIONEREBBE ALLO STESSO MODO CHI COMPENSA UN CREDITO ESISTENTE (anche se in presenza di un ruolo scaduto), E CHI NE UTILIZZA UNO INESISTENTE (d.I. n. 185/08)

LE SANZIONI IRROGABILI PER INDEBITA COMPENSAZIONE POSSONO ESSERE DEFINITE MEDIANTE RICORSO AGLI ISTITUTI DEL RAVVEDIMENTO (art. 13) E DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI (art. 16, co. 3 e 17, co. 2 d.lgs. n. 472/97)

UNICO 2011 e altre novità fiscali

# **COMPENSAZIONE E FALLIMENTO**

CI SI È CHIESTI SE GLI INTRODOTTI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE OPERINO NEI CONFRONTI DEL CURATORE FALLIMENTARE CON LA CONSEGUENZA DI VEDER LIMITATO IL SUO DIRITTO AD UTILIZZARE I CREDITI ERARIALI SORTI NEL CORSO DELLA PROCEDURA PER LA PRESENZA DI DEBITI ERARIALI PREESISTENTI E ISCRITTI AL PASSIVO

TALI LIMITI NON OPERANO, STANTE IL CHIARO DIVIETO DELL'art. 56 I.f., SECONDO CUI NON È POSSIBILE OPERARE LA COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI VERSO IL FALLITO E CREDITI E DEBITI VERSO LA MASSA, TRATTANDOSI DI RAPPORTI CREDITORI E DEBITORI RELATIVI A SOGGETTI DIVERSI (fallito-massa) E A MOMENTI DIVERSI (rispetto all'apertura del fallimento) (Ris. n. 279/02 e Circ. n. 13/E/11)

UNICO 2011 e altre novità fiscali

12

ISTITUTO

ISTITUTO DI RICERCA

#### **COMPENSAZIONE E FALLIMENTO**

LA RECENTE MODIFICA NON COMPORTA NOVITÀ PER IL CURATORE FALLIMENTARE, PER IL COMMISSARIO GIUDIZIALE E PER IL COMMISSARIO LIQUIDATORE CHE POTRANNO EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE ex art. 17 TRA CREDITI E DEBITI SORTI NEL CORSO DELLA PROCEDURA (nel rispetto dei limiti introdotti dal co. 1 dell'art. 31 in presenza di ruoli per imposte erariali non pagate derivanti da debiti sorti dopo l'apertura del fallimento)

IL CURATORE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO, PUÒ PROCEDERE IN SEDE DI RIPARTO (ex art. 117 I.f.) A COMPENSARE IN F24 QUALSIASI CREDITO ERARIALE (sorto in corso di procedura) CON UN DEBITO PER QUALSIASI IMPOSTA ERARIALE AMMESSO AL PASSIVO

UNICO 2011 e altre novità fiscali